

Deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2020, n. 13-925

Legge 241/1990 e Legge regionale 14/2014. Integrazione alla DGR n. 3-4699 del 27 febbraio 2017 in materia di individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi della Direzione Competitività del Sistema regionale.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) disciplina i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

in particolare, il comma 2 del succitato articolo, dispone il termine di trenta giorni come termine ordinario per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, nel caso in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, non prevedano un termine diverso;

le suddette amministrazioni possono quindi individuare termini diversi, non superiori a novanta giorni salvi i casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini superiori a novanta giorni ma, comunque, compresi entro i centottanta;

il comma 7 del summenzionato articolo dispone che i suddetti termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

La Regione Piemonte, con legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), ha dato attuazione alla normativa statale dettando le norme sui procedimenti amministrativi di propria competenza al fine di applicare la massima semplificazione e, nel caso della individuazione dei termini per la conclusione, di assumere ogni iniziativa idonea a ridurre la durata;

con deliberazione n. 3-4699 del 27 febbraio 2017 (Legge 241/1990 e Legge regionale 14/2014. Nuova individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi della Direzione Competitività del Sistema regionale. Revoca delle DGR n. 13-359 del 29/09/2014 e DGR n. 25-215 del 04/08/2014) la Giunta regionale ha definito i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Competitività del Sistema regionale.

Premesso, inoltre, che le leggi regionali n. 11/2018 e n. 18/2018 hanno modificato l'art. 11 della LR 18/2008 (Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale) relativo alla composizione della "Commissione regionale per le attività editoriali dell'informazione periodica locale", sancendo che la medesima sia presieduta dall'Assessore competente in materia di attività produttive e che sia composta da due Consiglieri regionali e fino a quattro rappresentanti delle associazioni regionali di categoria dell'informazione periodica locale e online da queste designati.

Ritenuto, dunque, necessario, ad integrazione della DGR n. 3-4699 del 27 febbraio 2017, disciplinare il procedimento amministrativo denominato "Costituzione della Commissione regionale per le attività editoriali dell'informazione periodica locale", stabilendo quanto segue:

- il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Sviluppo sostenibile e Qualificazione del sistema produttivo del territorio;
- il termine di conclusione del procedimento è individuato in 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della designazione dei due consiglieri, da parte del Consiglio regionale, e dei rappresentanti delle associazioni regionali di categoria dell'informazione periodica locale e online da queste designati.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- di disciplinare, ad integrazione della DGR n. 3-4699 del 27 febbraio 2017 (Legge 241/1990 e Legge regionale 14/2014. Nuova individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi della Direzione Competitività del Sistema regionale. Revoca delle DGR n. 13-359 del 29/09/2014 e DGR n. 25-215 del 04/08/2014) il procedimento amministrativo denominato “Costituzione della Commissione regionale per le attività editoriali dell’informazione periodica locale” come di seguito descritto:
 - il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Sviluppo sostenibile e Qualificazione del sistema produttivo del territorio;
 - il termine di conclusione del procedimento è individuato in 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della designazione dei due consiglieri, da parte del Consiglio regionale, e dei rappresentanti delle associazioni regionali di categoria dell’informazione periodica locale e online da queste designati.
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)